

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante "Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei".

Rep. atti n. 163/CU del 9 novembre 2023.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 9 novembre 2023:

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, in particolare, l'articolo 9, comma 3, a norma del quale il Presidente del Consiglio dei ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

VISTO il "Codice della protezione civile" di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante "Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei";

VISTA la nota prot. DAGL n. 9569 del 17 ottobre 2023, acquisita in pari data al protocollo DAR n. 23411, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso il provvedimento relativo alla conversione in legge del decreto-legge in oggetto, approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2023 e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini dell'espressione del parere di questa Conferenza;

VISTA la nota prot. DAR n. 23433 del 18 ottobre 2023, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il citato provvedimento alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI, all'UPI e a tutte le amministrazioni centrali interessate, unitamente alla relazione tecnica e alla relazione illustrativa, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 23 ottobre 2023;

VISTA la nota prot. DAR n. 24094 del 26 ottobre 2023, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, all'esito della citata riunione tecnica tenutasi il 23 ottobre 2023, ha convocato una nuova riunione tecnica per il giorno 7 novembre 2023;

VISTA la comunicazione del 26 ottobre 2023, acquisita in pari data al protocollo DAR n. 24098, con la quale l'ANCI, in previsione della riunione tecnica convocata per il 7 novembre 2023, ha trasmesso un documento contenente proposte emendative, diramato con nota prot. DAR n. 24099



del 26 ottobre 2023 alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'UPI e a tutte le amministrazioni centrali interessate;

VISTA la nota prot. 17643 del 3 novembre 2023, acquisita in pari data al protocollo DAR n. 24551, con la quale l'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari del Ministero dell'interno, in relazione al citato documento dell'ANCI, ha comunicato il proprio parere in ordine alla riformulazione dell'articolo 6 del provvedimento in esame, diramata con nota prot. DAR n. 24616 del 3 novembre 2023 alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI, all'UPI e a tutte le amministrazioni centrali interessate:

VISTA la comunicazione del 7 novembre 2023, acquisita in pari data al protocollo DAR n. 25031, con la quale l'ANCI, in seguito alla riunione tecnica tenutasi il 7 novembre 2023, ha trasmesso un documento aggiornato contenente proposte emendative, diramato con nota prot. DAR n. 25032 del 7 novembre 2023 alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'UPI e a tutte le amministrazioni centrali interessate;

VISTA la comunicazione dell'8 novembre 2023, acquisita in pari data al protocollo DAR n. 25046, con la quale il Coordinamento Tecnico della Commissione Protezione Civile della Conferenza delle Regioni e Province autonome, in seguito alla riunione tecnica tenutasi il 7 novembre 2023, ha trasmesso un documento, contenente osservazioni tecniche sul provvedimento in oggetto, diramato con nota prot. DAR n. 25047 dell'8 novembre 2023 alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI, all'UPI e a tutte le amministrazioni centrali interessate;

VISTA la nota prot. 17920 dell'8 novembre 2023, acquisita in pari data al protocollo DAR n. 25091, con la quale l'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari del Ministero dell'interno, in relazione al citato documento aggiornato dell'ANCI, ha confermato il proprio parere in ordine alla riformulazione dell'articolo 6 del provvedimento in esame, diramata con nota prot. DAR n. 25097 dell'8 novembre 2023 alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI, all'UPI e a tutte le amministrazioni centrali interessate:

VISTA la comunicazione del 9 novembre 2023, acquisita in pari data al protocollo DAR n. 25163, con la quale il Capo del Settore legislativo del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare ha trasmesso un documento, diramato con nota prot. DAR n. 25164 del 9 novembre 2023, contenente i pareri di competenza delle amministrazioni centrali, riferiti alle proposte emendative formulate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dall'ANCI;

VISTA la comunicazione del 9 novembre 2023, acquisita in pari data al protocollo DAR n. 25171, con la quale l'ANCI, in previsione della seduta del 9 novembre di questa Conferenza, ha trasmesso un documento aggiornato contenente proposte emendative, diramato con nota prot. DAR n. 25173 del 9 novembre 2023 alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'UPI e a tutte le amministrazioni centrali interessate;

VISTA la comunicazione del 9 novembre 2023, acquisita in pari data al protocollo DAR n. 25175, con la quale il Capo del Settore legislativo del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, in previsione della seduta del 9 novembre di questa Conferenza, ha trasmesso un documento aggiornato, diramato con nota prot. DAR n. 25179 del 9 novembre 2023, contenente i pareri di competenza delle amministrazioni centrali, riferiti alle proposte emendative formulate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dall'ANCI;



CONSIDERATO che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole, con le osservazioni contenute nel documento inviato che, allegato al presente atto (Allegato 1), ne costituisce parte integrante;
- l'ANCI ha espresso parere favorevole, con le proposte emendative riportate nel documento inviato per via telematica che, allegato al presente atto (Allegato 2), ne costituisce parte integrante;
- l'UPI ha espresso parere favorevole;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante "Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei".

Il Segretario Cons. Paola D'Avena Il Presidente Ministro Roberto Calderoli





23/174/CU09/C13

POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 12 OTTOBRE 2023, N. 140, RECANTE "MISURE URGENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO CONNESSO AL FENOMENO BRADISISMICO NELL'AREA DEI CAMPI FLEGRE!"

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

Punto 9) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sulla conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante "Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei" con le seguenti osservazioni:

Articolo 3

L'art. 3 Piano di comunicazione alla popolazione prevede che la regione Campania, <u>in raccordo con il Dipartimento della protezione civile</u>, avvalendosi anche dei centri di competenza indicati all'articolo 2, comma 1 - CNR-IGAG, CNR-IREA, EUCENTRE, Consorzio Interuniversitario ReLUIS e Centro studi dell'Università Federico II di Napoli PLINIVS-LUPT coordini le attività di comunicazione rivolte alla popolazione, approvando, entro <u>quarantacinque giorni</u> dalla data di entrata in vigore del decreto, un piano di comunicazione alla popolazione concernente il potenziamento e lo sviluppo di iniziative già avviate nell'area interessata ovvero l'avvio di nuove iniziative, tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità.

Il piano di comunicazione di cui al comma 1 può prevedere la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile presso la popolazione delle aree interessate, anche con il concorso del Volontariato organizzato di protezione civile, di iniziative specifiche dedicate agli istituti scolastici delle aree interessate, di incontri periodici con la popolazione, di corsi di formazione continua dei giornalisti operanti nell'area, con la finalità di promuovere una migliore informazione al pubblico sui rischi e sulla pianificazione di protezione civile, nonché <u>l'installazione sul territorio della segnaletica di protezione civile</u>, anche prevedendo specifiche forme di comunicazione per le persone con disabilità.

Per l'attuazione delle attività di cui al piano della comunicazione viene autorizzata la spesa massima di 1 milione euro per l'anno 2023 da trasferire dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile al bilancio della regione Campania.

Considerate le finalità del piano della comunicazione, la sua complessità ed articolazione e soprattutto che il piano rimanda anche alla predisposizione ed installazione di apposita segnaletica sul territorio dei Comuni interessati (grafica, gara di appalto per la stampa

ed installazione), non escludendo la necessità di installazione non solo sull'area di intervento così come individuata ai sensi dell'art. 2 co. 2, ma anche sui sette comuni della zona rossa rischio vulcanico, si ritiene che lo stanziamento previsto al comma 3 sia insufficiente a far fronte alle necessità, pertanto, si chiede l'incremento delle risorse ad almeno € 1.500.000,00.

Con riferimento all'art. 3 co 1 laddove si prevede che la Regione Campania approvi il Piano della comunicazione <u>in raccordo con il Dipartimento della protezione civile</u>, l'ANCI propone di modificare la previsione introducendo anche il raccordo con i Comuni interessati.

Considerato il ruolo strategico che rivestono i Comuni nella comunicazione diretta alla cittadinanza si esprime parere favorevole, proponendo il "sentiti i Comuni interessati".

Articolo 6

Con riferimento alle previsioni dell'art. 6 che reca misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile, si condivide il parere ANCI che la previsione sia estesa anche a tutti i Comuni della zona rossa rischio Vulcanico, in considerazione delle seguenti considerazioni:

- -forte interconnessione tra fenomeno bradisismico e fenomeno vulcanico;
- -estrema urbanizzazione dell'area della zona rossa che rende necessaria una pianificazione speditiva di emergenza (art. 4) che possa coinvolgere anche gli altri comuni e non solo quelli della zona di intervento soprattutto con riferimento all'allestimento di strutture temporanee di accoglienza della popolazione e acquisto mezzi ed attrezzature in caso di emergenza bradisismica.

Quindi appare necessario che le misure di rafforzamento previste all'art. 6 siamo estese a tutti i 7 comuni della zona rossa, eventualmente in proporzione all'esposizione al rischio. In particolare, si condivide il parere che il reclutamento del personale a tempo determinato sia previsto per un periodo non inferiore a trentasei mesi, considerato che le attività a farsi sono caratterizzate da notevole complessità e che le pianificazioni discendenti sia sul rischio vulcanico che bradisismico impegneranno le amministrazioni comunali per un periodo di tempo significativo.

Articolo 2

Con riferimento alle previsioni <u>dell'art. 2</u> Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, si condivide il parere ANCI che l'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, finalizzato all'individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario, possa prevedere misure ed interventi concreti per i privati finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici qualora le analisi di vulnerabilità restituiscano indicazioni in tal senso.

Roma, 09 novembre 2023

9 NOVEHBRE 2023



90mm

CONFERENZA UNIFICATA

9 novembre 2023

Punto 9) all'o.d.g.:

PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 12 OTTOBRE 2023, N. 140, RECANTE "MISURE URGENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO CONNESSO AL FENOMENO BRADISISMICO NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI"

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Estensione super sisma bonus area Campi Flegrei

All'articolo 2 dopo il comma 4 è inserito il seguente comma "4.bis Per la realizzazione degli interventi connessi alle misure di mitigazione sull'edilizia privata individuate a seguito dell'analisi di cui al comma 1 lettera b), si applicano le disposizioni in materia di sisma bonus previste dall'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 nella misura del 110% fino al 31 dicembre 2026".

Motivazione

L'articolo 2, comma 1, lettera b), prevede analisi di vulnerabilità per gli edifici privati, ma non individua alcun meccanismo di finanziamento degli interventi conseguenti. Per dare risposte ai cittadini, ma anche per evitare rischiose ripercussioni sul crollo del mercato immobiliare, si propone di applicare lo strumento del Super Sisma bonus anche agli interventi di mitigazione previsti a seguito dell'analisi di vulnerabilità nell'area flegrea, con lo scopo di garantirne l'efficacia e la fattibilità economica.

Centri di competenza per istruttoria vulnerabilità edilizia pubblica

All'articolo 2, comma 1, alla fine della lettera c) inserire il seguente periodo "L'istruttoria tecnica ed economica dell'analisi delle vulnerabilità e del piano delle misure è svolta dai centri di competenza che ne garantiscono l'omogeneità.".

Motivazione

Sulla base di precedenti esperienze avute in emergenze gestite dal DPC, si chiede di affidare ai centri di competenza l'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia e del conseguente primo piano di misure per la relativa mitigazione, per assicurare efficacia, omogeneità e congruità economica degli interventi, oltre ad una mappatura degli stessi di importanza rilevante.

Equiparazione area rossa flegrea alla zona sismica "1"

All'articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: "2-bis. Al solo fine di accedere ai finanziamenti previsti con risorse pubbliche a favore degli enti territoriali in cui ricadono zone colpite da eventi sismici, l'area rossa che delimita il rischio vulcanico dell'area flegrea è equiparata alla zona sismica 1".

Motivazione

La proposta garantisce, senza aumento di spesa, la copertura finanziaria mediante provvedimenti già in essere, come quello di Casa Italia sulla vulnerabilità delle Scuole, attivo presso il MIUR.



Condivisione con i Comuni del piano di comunicazione alla popolazione

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole "in raccordo con il Dipartimento della protezione civile" aggiungere le parole "e con i Comuni dell'intera area interessata dal rischio vulcanico dell'area flegrea".

Motivazione

Si chiede di assicurare che alle attività di cui all'art 3 sulla comunicazione partecipino attivamente tutti i Comuni della area rossa.

Finanziamento interventi strutturali su rete viaria

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole "stima dei costi" e prima delle parole "nonché allo scopo" sono aggiunte le parole "dando priorità al completamento, alla realizzazione ed all'apertura, con correlato finanziamento, delle opere del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, di cui all'articolo 11, comma 18 della legge 22 dicembre 1984 n. 887 e di altre vie di fuga di primaria importanza, destinando anche risorse per la copertura dei costi di gestione e manutenzione delle opere".

Motivazione

Si chiede di dare priorità agli interventi previsti con la Legge 887/84, da finanziare con fondi regionali e nazionali, per recuperare il gap di realizzazione delle opere incompiute considerate prioritarie in relazione al precedente bradisismo di 40 anni fa ed ancoranon realizzate o aperte al pubblico.

Avvio esercizio gallerie vie di fuga tang. Napoli/porto Pozzuoli

All'articolo 5, alla fine del comma 1, aggiungere le parole "Al fine di garantire l'immediato avvio all'esercizio delle gallerie di collegamento tra la Tangenziale di Napoli e il Porto di Pozzuoli, che costituiscono vie di fuga fondamentale, finanziate nell'ambito della legge 887/84, la gestione delle stesse viene affidata direttamente e in via definitiva a Tangenziale di Napoli Spa, quale operatore specializzato e già concessionario della Autostrada A-56, ferma restando la proprietà delle opere in capo al Comune di Pozzuoli. I relativi costi di gestione sono coperti dal Ministero delle Infrastrutture attraverso appositi stanziamenti assegnati alla Tangenziale di Napoli Spa".

Motivazione

L'applicazione della previsione proposta consentirebbe di risolvere la questione del collegamento fra Porto di Pozzuoli e Tangenziale, opera della Legge 887/84 da poco terminata.

Personale

All'articolo 6, comma 1, lettera a), sostituire le parole "dodici mesi" con le parole "trentasei mesi".

All'articolo 6, comma 1, alla fine della lettera a), aggiungere il seguente periodo "nonché al reclutamento, per le attività di presidio del territorio interessato, in deroga ai tetti di spesa, di agenti di polizia locale a tempo determinato a valere sulle risorse di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada).

All'articolo 6, comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente lettera: "aa) ciascun Comune è autorizzato ad assumere con contratti a tempo determinato di tre anni, prorogabili in coerenza con il contratto nazionale del comparto EELL, per le esigenze connesse alle attività in aggiunta alle facoltà assunzionali, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti. Le assunzioni di cui ai precedenti periodi sono effettuate in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Le disposizioni di cui al presente alinea si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico. Il trattamento economico accessorio corrisposto al personale assunto ai sensi dei precedenti periodi non concorre al limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75"

Motivazione

La modifica è essenziale per avere maggiore garanzia di partecipazione di tecnici alle selezioni. Recenti esperienze mostrano con chiarezza che c'è carenza di offerta che va quindi stimolata, aumentando il tempo del contratto. Peraltro, formare per soli 12 mesi tecnici che certamente potranno essere utili anche nel proseguo non è logico. Inoltre, c'è necessità di Polizia locale per la gestione del fenomeno, e si suggerisce una modifica a costo zero che però consente ai Comuni di utilizzare risorse che già si trovano nella loro disponibilità. Per la copertura degli oneri relativi al personale si dovrà adeguare conseguentemente la previsione contenuta nel comma 5 "è autorizzata la spesa complessiva di 4.050.000 euro per l'anno 2023" parametrando la spesa complessiva alla copertura del costo del personale per trentasei mesi, adeguando per l'effetto la copertura finanziaria prevista nell'articolo 7.

